




# Comune dell'Aquila

Settore D205 Transizione ecologica - PNRR e PNC - Protezione Civile



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS. “VARIANTE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO “VIALE DELLA CROCE ROSSA” “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO DI VIALE DELLA CROCE ROSSA CON IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO””**


## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.190 del 20/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2025/2027;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.191 del 20/12/2024, è stata disposta l’approvazione ex. Art.174, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2025/2027 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.621 del 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

### Considerato che:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica;
- il D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2001/42/CE;
- l’art.11 comma 3 del DLgs.n.152/2006 prevede che *“La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di*




## Comune dell'Aquila

*detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione";*

- la Circolare esplicativa prot. n.19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”, ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;
- la suddetta Circolare stabilisce che *“deve perciò affermarsi, in via deduttiva, il principio secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale”*;
- la nota prot. n.10266/2011 del 13/12/2011 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità – procedimento. Parere” ribadisce esplicitamente che *“in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari prot. n. 19565 del 31 luglio 2008 e n. 528 del 19 gennaio 2011, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez.IV, n.133/2011), secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”*;

### **Rilevato che:**

- con prot.n.119324 del 08/11/2024 è pervenuto, da parte del Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE), in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare della Variante al Programma di Recupero Urbano “Viale della Croce Rossa” “Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato”;
- con nota prot. n.123267 del 19/11/2024 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare e dei relativi allegati, per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:
  - Regione Abruzzo: Dipartimento Territorio e Ambiente: Servizio Valutazione Ambientale,



## Comune dell'Aquila

- ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
  - Provincia dell'Aquila;
  - ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,
  - Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
  - Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- dalle A.C.A. sono pervenuti le seguenti note:
1. parere Gran Sasso Acqua S.p.A. prot.n.45656 del 29/11/2024, acquisito con prot.n.127415 del 29/11/2024;
  2. parere del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot.n.0482913/24 del 11/12/2024, acquisito con prot.n.132210 del 11/12/2024;
  3. parere ARTA Abruzzo prot.n.0049517/2024 del 16/12/2024, acquisito con prot.n.133875 del 17/12/2024;

### Visti:


- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n.27 del 9 agosto 2006 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n.842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare del 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;
- la Legge Regionale n.58/2023 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 8 e 100;

### Considerati:

- il Rapporto Preliminare Ambientale;
- l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

### Considerato che:

- nessuna delle A.C.A. consultate ha in realtà espresso un parere in merito all'assoggettabilità o meno a VAS della variante in oggetto;



# Comune dell'Aquila

## Dato atto che:

- ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. *“La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”*;
- ai sensi dell'art.6 comma 3 *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*;
- ai sensi dell'art.12 comma 3bis, *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente)”*.

## Valutata:

- la Relazione istruttoria del 10/01/2025, allegata alla presente determinazione;

**Ritenuto** di non assoggettare a VAS la Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto;

## Visti:

- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- l'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;


**Viste** ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel PEG;

## Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.421 del 09/06/2022 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con l'individuazione delle competenze dei Settori;
- con Decreto del Sindaco n.74 del 29/07/2024 è stato nominato l'ing. Giuseppe Galassi come Dirigente del Settore Transizione ecologica - PNRR e PNC - Protezione Civile;

## Atteso che:

- i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 comma 2 e dall'art.7 del Codice di Comportamento e di



## Comune dell'Aquila

essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000;

### Considerato altresì che:

- sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n.267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

### Verificato:

- il rispetto degli obblighi di trasparenza;


### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,


- 1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il progetto relativo alla Variante al Programma di Recupero Urbano “Viale della Croce Rossa” “Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato”;**
- 2. di condizionare**, ai sensi dell'art. 12 comma 3bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., l'attuazione della Variante al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
  - a. si prescrive l'accoglimento delle seguenti prescrizioni della Gran Sasso Acqua S.p.A.
    - i. *“realizzare una soletta armata a protezione del collettore fognario nei tratti in cui sia sovrapposto con aree di parcheggio e/o aree di manovra per permettere il passaggio carrabile degli automezzi; nello specifico prevedere una soletta armata di altezza (h) minima di 20,00 cm, per una larghezza minima di 2,00 mt a destra e sinistra (oltre l'effettivo ingombro del collettore) e per tutta la lunghezza che attraversa l'area di accesso al parcheggio”;*
    - ii. *“per il fabbricato destinato a locali servizi sarà necessario richiedere l'Autorizzazione allo Scarico. Inoltre, per l'installazione del contatore fiscale dell'allaccio idrico sarà necessario realizzare una nicchia esterna fronte strada, accessibile agli operatori aziendali per la rilevazione fiscale”;*
  - b. al fine di regolamentare il flusso recapitato in pubblica fognatura durante gli eventi meteorici di elevata entità, si ritiene opportuna la realizzazione non di una vasca di laminazione, ma di un intervento di bioritenzione secondo le tecniche di drenaggio urbano sostenibile, come trincee filtranti, canali vegetati, o aree di bioritenzione



## Comune dell'Aquila



- vegetale, più efficienti e compatibili con le zone a verdi progettate all'interno dell'intervento;
- c. si dispone l'applicazione delle Misure di Mitigazione, previste nel Rapporto Preliminare;
  - d. si ribadiscono le prescrizioni previste nella Determinazione Dirigenziale n.109 del 15/06/2016;
  - e. nella fase di realizzazione degli interventi dovrà essere limitata al minimo l'asportazione di vegetazione;
  - f. dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
  - g. dovrà essere utilizzato ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente a seguito della realizzazione;
  - h. in riferimento al consumo di suolo, si dispone che nella fase di realizzazione delle aree di parcheggio, dovranno essere realizzate aree ombreggiate attraverso l'impianto di alberature esclusivamente autoctone e dovranno essere utilizzati materiali ad alta riflettanza, per limitare l'effetto isola di calore urbana, e pavimentazioni permeabili e drenanti;
  - i. tutti gli interventi dovranno essere realizzati tramite pavimentazioni permeabili;
  - j. al fine di mitigare le emissioni di anidride carbonica legate alle nuove costruzioni, si dispone l'impianto di alberature autoctone, individuate tra quelle indicate nel Regolamento del verde del Comune dell'Aquila (Deliberazione G.C.n.17/2023);
  - k. in fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottate misure idonee alla salvaguardia delle aree circostanti, in particolare limitazioni di polveri ed emissioni acustiche, sversamenti, adeguato smaltimento di materiale derivante da scavi;
  - l. si dispone il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.12/2005, relativamente all'inquinamento luminoso, e dal D.Lgs n.28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - m. si dispone il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.46 del 19/04/2016 "Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili";
  - n. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se



## Comune dell'Aquila

ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n.161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n.98/2013;

- o. si dispone l'adozione di tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti, e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.);
  - p. nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce;
  - q. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
  - r. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
  - s. si dispone il divieto di utilizzo di acqua potabile per le lavorazioni e le attività di cantiere.
  - t. di precisare che qualsiasi altra autorizzazione, compresa l'autorizzazione acustica, dovrà essere richiesta separatamente.
- 3. di stabilire infine che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS;**
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- 5. di inviare** il presente provvedimento all'Autorità Proponente e Procedente ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

**Dina Del Tosto**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
Ing. Giuseppe Galassi  
(Firma Digitalmente)

**Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR  
PNC e Protezione civile  
Autorità Competente**

**Oggetto: Relazione istruttoria. Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla “Variante al Programma di Recupero Urbano “Viale della Croce Rossa” “Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato”” ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.”.**

**Proponente:** Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) (Comune dell’Aquila)

**Autorità Procedente:** Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) (Comune dell’Aquila)

**Autorità Competente:** Settore Transizione Ecologica PNRR PNC e Protezione Civile (Comune dell’Aquila)

**Tipo di procedimento: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 comma 1 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.**

***Breve riassunto dello screening di Valutazione di Incidenza Ambientale***

Con Delibera di Giunta Comunale n.547 del 05/12/2014 “Piani e programmi urbanistici. Designazione dell’Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del “Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell’Aquila””, è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Ambiente e Protezione civile, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica.

Con prot.n.119324 del 08/11/2024 è pervenuto, da parte del Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE), in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare della Variante al Programma di Recupero Urbano “Viale della Croce Rossa” “Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato”.

Con nota prot. n.123267 del 19/11/2024 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare e dei relativi allegati, per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:

- Regione Abruzzo:
  - o Dipartimento Territorio e Ambiente:
    - Servizio Valutazione Ambientale,
- ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
- Provincia dell'Aquila;
- ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,
- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
- Gran Sasso Acqua S.p.A..

Dalle A.C.A. sono pervenuti le seguenti note:

1. parere Gran Sasso Acqua S.p.A. prot.n.45656 del 29/11/2024, acquisito con prot.n.127415 del 29/11/2024;
2. parere del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot.n.0482913/24 del 11/12/2024, acquisito con prot.n.132210 del 11/12/2024;
3. parere ARTA Abruzzo prot.n.0049517/2024 del 16/12/2024, acquisito con prot.n.133875 del 17/12/2024.

La procedura riguarda una variante urbanistica puntuale denominata "Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato", afferente al Programma di Recupero Urbano (PRU) approvato con DCC n. 108/2016, nella zona definita "Viale della Croce Rossa" e già sottoposto a procedura di assoggettabilità a VAS, conclusasi con parere di non assoggettabilità emesso dall'Autorità competente con Determinazione Dirigenziale n.109 del 15/06/2016. L'area oggetto di intervento è situata in località Viale della Croce Rossa ed attualmente risulta occupata da alcune strutture ricettive provvisorie, nate dall'esigenza post-sisma per la ricollocazione delle stesse. Urbanisticamente il PRG identifica l'area come riservata a viabilità e parcheggi.



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana  
della Cultura

La variante risulta necessaria in quanto il suddetto PRU vigente prevede, per l'area in oggetto, la realizzazione di un parcheggio interrato per circa 390 posti auto a nord del polo universitario, su 4 livelli, che di fatto, sulla scorta dei rilievi effettuati, è risultato difficilmente realizzabile per questioni tecnico economiche.

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un parcheggio su due livelli di cui uno scoperto e uno seminterrato, con un numero totale dei posti auto pari a 154, comprensivi di posti riservati ai disabili e degli stalli di ricarica per i veicoli elettrici. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un fabbricato per i servizi e ad uso commerciale. Il complesso sarà collegato al centro storico da un percorso pedonale composto da tratti coperti e comprensivo di soluzioni di arredo urbano per la sosta. In corrispondenza delle strutture del vecchio ospedale, la passeggiata pedonale entrerà all'interno della scarpata per mezzo di un tunnel ed una struttura verticale di risalita, costituita da due ascensori meccanizzati e da una scala di emergenza. L'accesso carrabile al nuovo parcheggio sarà gestito da viale della Croce Rossa sia per il piano seminterrato che per quello scoperto superiore, sfruttando il naturale dislivello orografico. La sistemazione esterna sarà costituita da marciapiede e da un'area verde predisposta per future installazioni.

Nel Rapporto Preliminare esaminato si propone una modifica di natura cartografica in variante che riguarda esclusivamente la sagoma del parcheggio ipotizzato da piano che, sfruttando l'orografia del terreno, inserisce anche un livello seminterrato, al posto del progetto ipotizzato come completamente interrato.

Il fabbricato da realizzare per i servizi e per l'uso commerciale si svilupperà come un unico corpo a pianta rettangolare, con una superficie utile netta complessiva pari a circa 85,00 mq, con le seguenti destinazioni d'uso: locale commerciale 1 (30,24 mq), locale commerciale 2 (30,24 mq), servizi igienici per disabili (6,81 mq), servizi igienici 1 (8,94 mq), servizi igienici 2 (8,94 mq).

La scarpata a ridosso delle mura storiche, interessata dal progetto, è caratterizzata dalla presenza di essenze arboree di medio fusto e vegetazione spontanea che non saranno oggetto di intervento.

Inoltre, l'area di variante si trova in una zona con qualità ambientale bassissima.

Tutta l'area di sosta sarà servita da zone verdi e pavimentate con materiali permeabili, che permetteranno la migliore mitigazione delle opere edili costruite.

L'intervento rappresenta un'importante opportunità di riqualificazione e miglioramento a livello locale, al fine di valorizzare un sito che allo stato attuale si configura come un'area disgregata, senza caratteristiche di particolare interesse naturalistico. La sua collocazione in una posizione strategica la rende idonea

all'intervento risultando funzionale alle esigenze di ricettività turistica del sito combinandosi in modo idoneo con le necessità di riqualificazione, di gestione e valorizzazione dell'area.

L'analisi di Coerenza esterna della Variante non ha segnalato incongruenze o incompatibilità:

1. per quanto riguarda il Quadro di Riferimento Regionale, l'area ricade all'interno del sistema urbano e nell'ambito del Piano Regionale Paesistico;
2. in relazione al Piano Regionale Paesistico, essa ricade all'interno della zona D- trasformazione a regime ordinario, che, quindi, comprende porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione, e, conseguentemente, sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti urbanistici ordinari;
3. la zona oggetto di variante non presenta interferenze con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
4. relativamente alla Microzonazione sismica, al Piano di assetto idrogeologico PAI ed al Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) non si dichiarano difformità rispetto a quanto già descritto e verificato per il PRU già oggetto di valutazione nel 2016. Infatti:
  - a. non si segnalano particolari fenomeni di pericolosità geologica, geomorfologica o idraulica e si precisa che né la carta geomorfologica né quella di pericolosità del PAI indicano situazioni di pericolosità e rischio;
  - b. l'area non è, inoltre, interessata da pericolosità idraulica, come evidenziato nel PSDA della Regione Abruzzo;
  - c. dall'analisi della carta geologica degli studi di microzonazione sismica di livello 3 (Macroarea 1 - L'Aquila centro - Sant'Elia), emerge che la zona è inclusa tra le aree stabili suscettibili di amplificazioni locali solo per basse frequenze (0.4 — 0.6 Hz), mentre sulle frequenze più alte non si riscontrano amplificazioni;
5. è stata verificata la coerenza con le relazioni preliminari del Nuovo Piano Regolatore Generale dell'Aquila (NPRG) approvato nel 2015;
6. il Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) prevede nella zona la realizzazione del "Parcheggio operativo Viale della Croce Rossa" (azione S09) in conformità a quanto anticipato dal PRU Viale della Croce Rossa;

7. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) situa l'area in "Classe IV- Aree di intensa attività umana".

Dal punto di vista dell'uso del suolo, si tratta di una zona caratterizzata da un tessuto residenziale mediamente denso e da aree verdi urbane, con una qualità ambientale bassa o bassissima, contraddistinta da fabbricati temporanei, la maggior parte dei quali di scarsa qualità architettonica.

Dall'analisi della Vincolistica si evince che sull'area insiste il vincolo ai sensi degli artt.134 e 136 D.Lgs.n.42/2004, istituito ai sensi della Legge n.778/1922 "Antiche mura del Comune dell'Aquila", che vincola l'area paesaggisticamente ed, ai fini dell'uso, ne decreta la modificabilità previa autorizzazione; inoltre, l'area è assoggettata al DDR n.18 del 20/10/2014 per la tutela delle mura urbane interessate dal Progetto Mura

La descrizione dei presumibili impatti contenuta nel Rapporto Preliminare valuta che quanto proposto in Variante al PRU avrà un impatto minore rispetto alla Pianificazione originale in termini spaziali, volumetrici e paesaggistici, in quanto prevede l'esecuzione di un parcheggio su due soli livelli, di cui uno scoperto ed uno seminterrato per un totale di 154 posti auto, rispetto ai 390 posti auto completamente interrati, ed un volume ad uso commerciale di soli 85 m<sup>2</sup> rispetto ai 5.330 m<sup>2</sup> ipotizzati nel PRU originario.

Gli impatti in termini di emissioni di gas serra, associati alla realizzazione di nuove strutture, sono stati definiti col variare del numero dei piani e con la tipologia di fondazioni, con una distanza del trasporto del materiale in ingresso ed in uscita dal cantiere fissata a 30 km con autocarri e 10 km con autobetonpompa; per la fase di cantiere può essere stimata un'emissione totale di CO<sub>2</sub> pari a 56.625 kg.

Il consumo di risorse idriche è stimato pari a 18.744 m<sup>3</sup>/anno, mentre il carico inquinante delle acque reflue è stimato in 4,260 kg BOD5/giorno.

Da punto di vista dei rifiuti, si procederà con la rimozione dei fabbricati esistenti temporanei e, successivamente, si proseguirà con l'esecuzione degli scavi necessari per la realizzazione del piano seminterrato e dei rispettivi spazi di manovra., prevedendo un volume totale di materiale di scavo pari a 7.500 m<sup>3</sup>.

Relativamente al consumo di suolo, nel RP si specifica che l'attuazione della variante porterà anche una riconversione di aree precedentemente occupate da edifici post sisma e caratterizzate da suolo impermeabilizzato ed assenza di elementi ambientali di specifico interesse per specie floristiche, per le



L'AQUILA  
2026 Capitale italiana  
della Cultura

quali il nuovo Piano prevede, invece, zone verdi e pavimentate con materiali permeabili, che permettono la migliore mitigazione delle opere edili costruite.

Per la regimazione delle acque è prevista una griglia di raccolta delle acque meteoriche superficiali all'inizio del nuovo tratto stradale, in modo da intercettare le acque piovane provenienti dal tratto in discesa. Le acque reflue verranno convogliate in una vasca di raccolta prima pioggia, mentre la griglia di raccolta sarà collegata a nuove tubazioni in modo da evitare ruscellamenti superficiali.

Per l'intero progetto, servito da impianti di illuminazione interni ed esterni, impianti di risalita ed impianti tecnologici si considera un consumo elettrico annuo stimato di 373.500 kWh/anno, mentre per il solo fabbricato commerciale il consumo termico annuo è stimato in 8.909 kWh/anno. Il totale delle emissioni stimate di CO<sub>2</sub> è pari a 135,75 t/anno.

Dal punto di vista acustico, l'impatto dovuto all'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare non verrà modificato, in quanto i veicoli che transitano sull'attuale tratto di accesso utilizzeranno la stessa strada (Viale della Croce Rossa). Le nuove sorgenti di rumore saranno costituite principalmente dalle lavorazioni del cantiere in fase di realizzazione dell'opera.

L'attuazione della variante non risulta avere un impatto significativo sulla mobilità, in quanto il traffico è già presente sull'area; in realtà, il progetto prevede la realizzazione di un'area di sosta auto, in modo da limitare il traffico veicolare verso il centro storico e consentire il deflusso degli utenti tramite il nuovo percorso pedonale ipotizzato e l'impianto di risalita meccanizzato, appositamente dedicati.

Inoltre, allo stato attuale uno dei maggiori problemi del viale, che causa non solo traffico, ma rappresenta anche degrado e disordine, sono i numerosi accessi che negli anni le varie attività commerciali hanno aperto lungo la carreggiata; per ovviare questo problema, il progetto prevede la realizzazione di un due accessi di servizio, paralleli al viale, per l'ingresso al parcheggio e la realizzazione di un'area di sosta pedonale, in modo da limitare il traffico a ridosso della zona di risalita e consentire in tal modo il deflusso degli utenti.

Le destinazioni previste dalla variante in esame non comportano effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi.

A livello di paesaggio, la variante porterà un impatto significativo ma positivo rispetto alla situazione attuale, perché intende mantenere la componente naturalistica presente nell'area, rendendola però accessibile e fruibile al pubblico. In particolare, si procederà ad una riqualificazione urbana, intervenendo su una fascia attualmente caratterizzata da una sequenza discontinua di costruzioni a carattere artigianale,

tramite la creazione di spazi di verde pubblico e servizi e l'incremento della qualità edilizia con la riduzione di volumetria rispetto all'esistente, e della performance tecnologica del fabbricato che verrà costruito.

Ci sarà, quindi, un potenziamento del sistema verde a ridosso della vecchia cinta muraria.

Con prot.n.45656 del 29/11/2024, acquisito con prot.n.127415 del 29/11/2024, è pervenuto il parere favorevole della Gran Sasso Acqua S.p.A., con le seguenti prescrizioni:

- *“realizzare una soletta armata a protezione del collettore fognario nei tratti in cui sia sovrapposto con aree di parcheggio e/o aree di manovra per permettere il passaggio carrabile degli automezzi; nello specifico prevedere una soletta armata di altezza (h) minima di 20,00 cm, per una larghezza minima di 2,00 mt a destra e sinistra (oltre l'effettivo ingombro del collettore) e per tutta la lunghezza che attraversa l'area di accesso al parcheggio;*
- *la realizzazione di una vasca di laminazione secondo normativa vigente al fine di regolamentare il flusso recapitato in pubblica fognatura durante gli eventi meteorici di elevata entità;*
- *per il fabbricato destinato a locali servizi sarà necessario richiedere l'Autorizzazione allo Scarico. Inoltre, per l'installazione del contatore fiscale dell'allaccio idrico sarà necessario realizzare una nicchia esterna fronte strada, accessibile agli operatori aziendali per la rilevazione fiscale”.*

Con prot.n.0482913/24 del 11/12/2024, acquisito con prot.n.132210 del 11/12/2024, è pervenuto il parere del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, che:

- raccomanda pavimentazioni permeabili relativamente ai percorsi pedonali,
- sottolinea la necessità della verifica delle disposizioni tecniche e legislative in materia urbanistica in merito all'applicabilità della L.R. n.58/2023.

Con prot.n.0049517/2024 del 16/12/2024, acquisito con prot.n.133875 del 17/12/2024, è pervenuto il parere ARTA Abruzzo, con il quale:

- si chiede di verificare preliminarmente alle valutazioni ambientali, la fattibilità di quanto proposto in relazione alle disposizioni della L.R. 58/2023 sulla base delle indicazioni dei competenti uffici regionali;
- si chiede di limitare il consumo di suolo prevedendo che tutti gli interventi su aree che non siano già impermeabilizzate siano realizzati mediante l'utilizzo di pavimentazioni e tecniche che non ne alterino la naturale permeabilità alle acque.

### Considerazioni sull'istruttoria

Pertanto,

1. acquisite le note delle A.C.A., in cui in realtà non sono presenti pareri in merito all'assoggettabilità o meno alla VAS;
2. valutati il Rapporto Ambientale Preliminare e l'Allegato I del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
3. considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

*"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

*2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.",*

4. valutata la documentazione esaminata,
5. vista la Legge Regionale n.58/2023 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 8 e 100;

si può ritenere che gli impatti ambientali derivanti dal progetto de quo possano considerarsi non rilevanti, anche in virtù del fatto che le modifiche proposte comporteranno in generale una diminuzione della pressione antropica e del consumo di suolo, in relazione alle caratteristiche dell'area interessata e di quella limitrofe.

**Per quanto sopra riportato,**

**Visti:**

- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n.27 del 9 agosto 2006, "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n.842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare del 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA;

**Considerato che:**

- nessuna delle A.C.A. consultate ha espresso in realtà un parere in merito all'assoggettabilità o meno a VAS della variante in oggetto;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art.12 comma 3bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., *"Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente)"*.

si esprime parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Programma di Recupero Urbano “Viale della Croce Rossa” “Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato”, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. si prescrive l'accoglimento delle seguenti prescrizioni della Gran Sasso Acqua S.p.A.
  - a. *“realizzare una soletta armata a protezione del collettore fognario nei tratti in cui sia sovrapposto con aree di parcheggio e/o aree di manovra per permettere il passaggio carrabile degli automezzi; nello specifico prevedere una soletta armata di altezza (h) minima di 20,00 cm, per una larghezza minima di 2,00 mt a destra e sinistra (oltre l'effettivo ingombro del collettore) e per tutta la lunghezza che attraversa l'area di accesso al parcheggio”;*
  - b. *“per il fabbricato destinato a locali servizi sarà necessario richiedere l'Autorizzazione allo Scarico. Inoltre, per l'installazione del contatore fiscale dell'allaccio idrico sarà necessario realizzare una nicchia esterna fronte strada, accessibile agli operatori aziendali per la rilevazione fiscale”;*
2. al fine di regolamentare il flusso recapitato in pubblica fognatura durante gli eventi meteorici di elevata entità, si ritiene opportuna la realizzazione non di una vasca di laminazione, ma di un intervento di bioritenzione secondo le tecniche di drenaggio urbano sostenibile, come trincee filtranti, canali vegetati, o aree di bioritenzione vegetale, più efficienti e compatibili con le zone a verdi progettate all'interno dell'intervento;
3. si dispone l'applicazione delle Misure di Mitigazione, previste nel Rapporto Preliminare;
4. si ribadiscono le prescrizioni previste nella Determinazione Dirigenziale n.109 del 15/06/2016;
5. nella fase di realizzazione degli interventi dovrà essere limitata al minimo l'asportazione di vegetazione;
6. dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
7. dovrà essere utilizzato ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente a seguito della realizzazione;
8. in riferimento al consumo di suolo, si dispone che nella fase di realizzazione delle aree di parcheggio, dovranno essere realizzate aree ombreggiate attraverso l'impianto di alberature esclusivamente autoctone e dovranno essere utilizzati materiali ad alta riflettanza, per limitare l'effetto isola di calore urbana, e pavimentazioni permeabili e drenanti;

9. tutti gli interventi dovranno essere realizzati tramite pavimentazioni permeabili;
10. al fine di mitigare le emissioni di anidride carbonica legate alle nuove costruzioni, si dispone l'impianto di alberature autoctone, individuate tra quelle indicate nel Regolamento del verde del Comune dell'Aquila (Deliberazione G.C.n.17/2023);
11. in fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottate misure idonee alla salvaguardia delle aree circostanti, in particolare limitazioni di polveri ed emissioni acustiche, sversamenti, adeguato smaltimento di materiale derivante da scavi;
12. si dispone il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.12/2005, relativamente all'inquinamento luminoso, e dal D.Lgs n.28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili;
13. si dispone il rispetto dell'Ordinanza Sindacale n.46 del 19/04/2016 "Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili";
14. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n.161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n.98/2013;
15. si dispone l'adozione di tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti, e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, gestione degli inerti ecc.);
16. nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce;
17. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
18. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
19. si dispone il divieto di utilizzo di acqua potabile per le lavorazioni e le attività di cantiere.

Si comunica che qualsiasi altra autorizzazione, compresa l'autorizzazione acustica, dovrà essere richiesta separatamente.

**Si precisa infine che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS.**

L'Aquila, 10/01/2025

**Il Responsabile del Procedimento**

Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto

